

NOTA ESPLICATIVA SUL RIENTRO LAVORATIVO DEI LAVORATORI “FRAGILI”

In merito alla gestione dei lavoratori fragili, si integra la precedentemente [nota informativa](#) con quanto segue.

I lavoratori che possono essere definiti “fragili” sono i soggetti portatori di una delle condizioni patologiche elencate nell’[allegato 2](#) oppure che hanno un’età superiore a 55 anni. Le condizioni indicate non identificano a priori una condizione di “fragilità”.

In ogni caso il lavoratore “fragile” che è autorizzato dal proprio Datore di Lavoro al rientro al lavoro in sede, può riprendere la consueta attività di lavoro nel rispetto di tutte le norme e procedure precauzionali e protettive predisposte dal Datore di Lavoro rispetto al rischio da Covid – 19. Nei casi in cui il lavoro possa prevedere il lavoro in ambiente di lavoro frequentato da più persone, sarà necessario organizzare ulteriori misure, in particolare il lavoro in “solitario”.

Il lavoratore “fragile” che, pur autorizzato al rientro al lavoro in sede, non si sente in condizioni psicofisiche adeguate a consentire la ripresa in tranquillità dell’attività di lavoro, deve rivolgersi al proprio medico curante (MMG) per la valutazione della possibilità di certificare una astensione dal lavoro per “quarantena preventiva”.

Pavia, 5 maggio 2020